

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0001521 - 07/03/2014 - USCIT/ Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:ab

Roma, -7 MAR. 2014

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo Corso Nizza, 36 12100 - Cuneo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 55/2014 – quesito sulle funzioni e vesti del Consiglio di Disciplina territoriale

Con riferimento al Vs. quesito del giorno 11/02/2014 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 988 del 14.02.2014), con il quale vengono richiesti alcuni chiarimenti sulle funzioni e sulla qualifica dei componenti del Consiglio di Disciplina, si osserva quanto segue.

L'art. 357 del codice penale (nozione del **pubblico ufficiale**) stabilisce che "agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico.

Inoltre per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.¹

Non solo; la giurisprudenza si è soffermata anche sul concetto di "potere autoritativo" e "potere certificativo" di cui all'art. 357 c.p., osservando che rientrano nel concetto di poteri

autoritativi non soltanto i poteri coercitivi ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico di diritto privato rispetto all'autorità che tale potere esercita.²

Tanto premesso, il problema del riconoscimento in capo al Consiglio di Disciplina della qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. va affrontato e risolto alla luce dell'attività esercitata dallo stesso Consiglio al quale è stata affidato l'esercizio esclusivo della funzione

¹ Cass. Pen., sez. VI, 26 febbraio 1993, n. 1909.

² Cass. Pen., Sezioni Unite 11 luglio 1992, n. 7958.

disciplinare da svolgere in maniera autonoma ed indipendente così come stabilito all'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012.

Ne deriva quindi che i consiglieri componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio della loro funzione disciplinare, espressamente attribuita da una legge, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.

Nella qualità di pubblici ufficiali i consiglieri di disciplina sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria le notizie di reato di cui siano venuti a conoscenza.

Inoltre i pubblici ufficiali, in considerazione del loro status giuridico, sono soggetti ad una disciplina particolare dal punto di vista penale: in particolare nel caso in cui i consiglieri non diano seguito ad un'azione disciplinare possono rendersi colpevoli del reato di rifiuto e omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale Francesca Maione